



DELIBERA N.	85
SEDUTA N.	27
DATA	27/04/2021

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 703/143 DEL 24 SETTEMBRE 2018 E N. 836/184 DEL 3 OTTOBRE 2019.**

Il 27 aprile 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 703/143 DEL 24 SETTEMBRE 2018 E N. 836/184 DEL 3 OTTOBRE 2019.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato nella presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e contratti che contiene il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 14/2003 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni di cui all'allegato A "Disciplina delle modalità per l'applicazione della decurtazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23;
- 2) di revocare le precedenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018 e n. 836/184 del 3 ottobre 2019;
- 3) di trasmettere copia del presente atto al dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e contratti per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Dino Latini)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento:

Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, articolo 2;

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018, "Disciplina delle modalità per l'applicazione della decurtazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, c. 2 l.r. 13 marzo 1995, n. 23";

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 836/184 del 3 ottobre 2019, "Modifica dell'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018 (Disciplina delle modalità per l'applicazione della decurtazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, c. 2 l.r. 13 marzo 1995, n. 23)".

Motivazione:

La legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 ha apportato rilevanti modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) a decorrere dalla X^a legislatura.

In particolare, l'articolo 2, al comma 2, ha previsto l'applicazione di una decurtazione del 50 per cento dell'indennità di carica mensile nei confronti dei consiglieri regionali che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica lorda.

Tale soglia limite, su base annua, è pari ad Euro 38.400 (Euro 6.400 mensili moltiplicato per 12 mesi e poi diviso per 2).

Le modalità per l'applicazione di tale decurtazione sono state stabilite con due atti dell'Ufficio di presidenza, la deliberazione n. 703/143 del 24 settembre 2018, e, successivamente, la deliberazione n. 836/184 del 3 ottobre 2019.

Queste due deliberazioni hanno chiarito, tra l'altro, le tipologie di reddito escluse dalla valutazione del reddito complessivo dei consiglieri ai fini della decurtazione, in quanto non riconducibili allo svolgimento di attività lavorativa in senso proprio (ad esempio redditi derivanti da pensioni, da indennità/vitalizi percepiti per cariche elettive, redditi finanziari, da capitale, ecc.).

Secondo quanto disposto dall'articolo 2 della l.r. n. 23/1995, il superamento del limite di reddito di Euro 38.400, derivante da attività lavorativa, deve essere dichiarato dai singoli consiglieri mediante autocertificazione, all'inizio di ogni legislatura entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, ad eccezione dei casi in cui i consiglieri si trovano in regime di aspettativa obbligatoria o facoltativa per l'esercizio del mandato ovvero di



cessazione o sospensione dell'attività lavorativa a seguito dell'elezione a consigliere regionale. Tali dichiarazioni sono sottoposte a verifica puntuale da parte dell'ufficio competente.

La ratio della disposizione introdotta nel 2014 è quella di scoraggiare lo svolgimento di attività lavorative durante l'esercizio del mandato elettivo, inibendo la possibilità di percepire, nello stesso anno, la piena indennità di carica contestualmente ad altri redditi da lavoratore autonomo.

La prassi applicativa emersa durante la prima legislatura di entrata in vigore della norma, la X^a legislatura regionale (2015-2020) e, soprattutto, nella attuale XI^a legislatura, ha evidenziato, tuttavia, la necessità di un'interpretazione più corretta in merito all'anno di conseguimento degli eventuali altri redditi ai fini della dichiarazione che deve essere presentata dai consiglieri e della conseguente eventuale decurtazione.

La legge regionale n. 23/95 fa riferimento ai *redditi percepiti nell'anno precedente per lo svolgimento di una o più attività lavorative* (lett. a., comma 3, art. 2).

Tra le cause che escludono l'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte dei consiglieri la legge regionale indica la *sospensione e/o cessazione dell'attività lavorativa a seguito dell'elezione a consigliere*.

In buona sostanza, il consigliere che, nell'anno precedente all'elezione, abbia percepito redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa anche di gran lunga superiori alla soglia minima prevista dalla legge regionale (Euro 38.400,0), per il solo fatto di aver sospeso o cessato l'attività lavorativa è esonerato dall'obbligo della dichiarazione e, quindi, allo stesso non può applicarsi la relativa decurtazione.

Identica situazione si verifica per i consiglieri dipendenti pubblici, che in quanto tali sono tenuti ad essere collocati in aspettativa obbligatoria senza assegni, che sono ugualmente esonerati dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del disposto della legge regionale.

Ciò sottolinea ulteriormente, nello spirito della ratio legis sopra richiamata, che vi deve essere coincidenza tra l'anno in cui avviene l'erogazione dell'indennità di carica correlata al mandato di consigliere regionale e quello del contestuale percepimento di altri redditi, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto ai consiglieri che versano nella fattispecie di esonero dalla presentazione della dichiarazione e conseguentemente dall'applicazione della decurtazione.

Tutto ciò premesso, è opportuno procedere ad una revisione dell'Allegato alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza sopra richiamate che disciplinano le modalità di applicazione della decurtazione dell'indennità di carica, introducendo le seguenti modifiche:

- escludere, ai fini della verifica del superamento del limite di reddito di Euro 38.400 annui, i redditi percepiti nell'anno precedente alla elezione a consigliere regionale;
- escludere parzialmente, ai fini della verifica del superamento del limite di reddito di Euro 38.400 annui, i redditi percepiti nel medesimo anno di elezione a consigliere regionale, nella misura relativa alla quota parte riferita al periodo temporale precedente la data di inizio della legislatura, in cui il soggetto non ricopriva il mandato elettivo. Per rapportare il reddito all'effettivo periodo di assunzione della carica di consigliere regionale deve essere applicata la seguente formula: reddito complessivo diviso 365 giorni moltiplicato per il numero di giorni effettivi di svolgimento del mandato.



Infine, si propone di integrare la disciplina nella parte che concerne le modalità applicative della decurtazione (articolo 5 dell'Allegato), al fine di dare criteri operativi chiari e ben definiti alla struttura consiliare competente.

In particolare, l'eventuale decurtazione deve essere applicata a decorrere dal mese successivo al termine previsto per la verifica delle dichiarazioni annuali dei consiglieri (30 settembre di ciascun anno), procedendo ai necessari congruagli, sia in positivo sia in negativo, nel seguente modo:

- 1) nel caso di un reddito dichiarato *superiore* alla soglia fissata dalla legge regionale, rispetto alla dichiarazione presentata nell'anno precedente, l'ufficio competente procede ad applicare la decurtazione del 50 per cento dell'indennità di carica lorda con decorrenza dal mese di ottobre, contestualmente provvedendo al recupero della differenza di indennità di carica erogata in più nel periodo gennaio-settembre. Tale operazione di recupero comporterà necessariamente la non erogazione dell'indennità di carica per alcuni mesi, fino a concorrenza dell'intero importo, presumibilmente fino al mese di giugno dell'anno successivo. Si tratta, infatti, di recuperare la somma complessiva di Euro 28.800,00 (Euro 3.200 mensili moltiplicato per 9 mesi);
- 2) nel caso di un reddito dichiarato *inferiore* alla soglia fissata dalla legge regionale, rispetto alla dichiarazione presentata nell'anno precedente, l'ufficio competente sospende l'applicazione della decurtazione del 50 per cento dell'indennità di carica lorda con decorrenza dal mese di ottobre, contestualmente provvedendo alla restituzione della differenza di indennità di carica non erogata nel periodo gennaio-settembre (Euro 28.000,00) entro il termine dell'esercizio finanziario in corso.

Restano confermate le precedenti disposizioni contenute nell'allegato e approvate con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza adottate nella X^a legislatura regionale, salvo modifiche testuali puramente di natura tecnica.

Per le ragioni sopraesposte con il presente atto si approva l'allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che reca la nuova disciplina della applicazione della decurtazione prevista dall'articolo 2, comma 2, della l.r. n. 23/1995 all'indennità di carica dei consiglieri regionali, e si procede a revocare le precedenti deliberazioni assunte in materia, nell'ottica di semplificazione e riordino della normativa in materia di trattamento giuridico ed indennitario dei consiglieri regionali, anche di tipo regolamentare.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni



DELIBERA N. 85

SEDUTA N. 27

DATA 27/04/2021

pag.
6

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

La responsabile del procedimento
(Roberta Morichelli)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI"

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa.

Il dirigente del Servizio
Programmazione finanziaria e contratti
(Antonio Russi)

La presente deliberazione si compone di 9 pagine di cui 3 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)



Allegato A)

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2 LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23.

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente atto disciplina le modalità per l'applicazione della decurtazione del 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, in attuazione del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 così come modificato dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34.

Art. 2
(Dichiarazioni dei consiglieri ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 23/95)

1. Agli effetti della applicazione della decurtazione dell'indennità di carica mensile nella misura del 50 per cento, ciascun consigliere regionale presenta annualmente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della l.r. n. 23/95, in cui dichiara di aver percepito o di non aver percepito, nell'anno precedente, un reddito lordo complessivo, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, pari o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica lorda annuale, fatti salvi i casi di esenzione dalla dichiarazione previsti dalla legge regionale.

Art. 3
(Esclusioni)

1. Ai fini dell'applicazione della decurtazione di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. n. 23/95, dalla valutazione del reddito complessivo dichiarato dai consiglieri sono escluse le somme derivanti dalle seguenti tipologie di reddito:
 - a. redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, comma 2, lett.a) e all'articolo 50, comma 1, lett. g), h), h bis) e i) del TUIR;
 - b. redditi dei terreni e dei fabbricati;
 - c. redditi finanziari, redditi da partecipazione in società, redditi da capitale.



2. Resta escluso ai fini dell'applicazione della decurtazione:

- a. il reddito percepito nell'anno precedente l'inizio di ciascuna legislatura regionale, in quanto riferito ad un periodo temporale in cui il soggetto non svolgeva il mandato di consigliere regionale;
- b. la quota parte di reddito percepito nell'anno della elezione a consigliere regionale, riferita al periodo temporale antecedente la data di inizio della legislatura, espresso in giorni, applicando la formula reddito annuo complessivo diviso per 365 giorni e moltiplicato per il numero di giorni effettivi di svolgimento del mandato.

Art. 4

(Controllo delle dichiarazioni dei consiglieri)

1. La verifica delle dichiarazioni di cui all'articolo precedente è effettuata dalla struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali, anche ai sensi della Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 127/26 del 21.12.2015 "Approvazione delle modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai consiglieri e dagli ex consiglieri regionali ai sensi della L.R. n. 23/1995 – art. 71 D.P.R. n. 445/2000".
2. La struttura consiliare competente procede, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, al controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, mediante confronto con le dichiarazioni dei redditi presentate annualmente dai consiglieri ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41.

Art. 5

(Modalità applicative della decurtazione)

1. La struttura consiliare competente, laddove riscontri il superamento del limite di reddito fissato dall'articolo 2 della l.r. n.23/1995, applica la decurtazione del 50 per cento sull'indennità di carica lorda mensile a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, procedendo al recupero mensile della differenza corrisposta dall'inizio dell'anno fino alla concorrenza della somma complessivamente dovuta, e ne dà comunicazione ai consiglieri regionali interessati.
2. Per i consiglieri ai quali è stata applicata la decurtazione del 50 per cento, qualora dalla dichiarazione annualmente presentata risulti un reddito inferiore al limite stabilito dalla l.r. n. 23/1995, la struttura consiliare competente provvede a sospendere la decurtazione e ad erogare l'indennità di carica nella misura intera, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, procedendo alla restituzione della differenza dovuta dall'inizio dell'anno.



DELIBERA N. 85

SEDUTA N. 27

DATA 27/04/2021

pag.
9

Art. 6

(Provvedimenti conseguenti a false dichiarazioni)

1. Qualora dai controlli effettuati emergano falsità nelle dichiarazioni, il Dirigente del Servizio competente provvede ad inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria, con indicazione dell'illecito penale e del relativo autore, e ad adottare, contestualmente, il provvedimento amministrativo di recupero delle somme indebitamente percepite.